

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25965 del registro di segreteria, proposto dal signor P. G. nato a Omissis il Omissis (C.F. Omissis) ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena PETTINAU (CF: PTTLNE65D70B354Y – PEC elena.avvpettinau@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, Piazza Gramsci n. 18, ha eletto domicilio,

MINISTERO DELLA DIFESA - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri CNA - Centro Nazionale Amministrativo Servizio Trattamento Economico,

contro I.N.P.S., in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

Uditi, nella pubblica udienza del 30 novembre 2023, l'avv. Elena Pettinau e l'avvocato Stefania Sotgia.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 26 maggio 2023, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.

54 del d.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44%, come determinata dalle SSRR QM n° 1/2021 e 12/2021.

Il ricorrente premette di aver prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 25 maggio 1982 fino al 5 aprile 2005.

Non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. "*misto*".

Con decreto n. 589/2009 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri CNA determinava la pensione ordinaria normale e, relativamente al servizio prestato fino al 31/12/1995, applicava, l'aliquota di rendimento minore e più sfavorevole di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 1092/73, prevista per il personale civile.

In data 20 marzo 2023 il ricorrente inoltrava a mezzo pec, all'INPS e al CNA formale istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico invocando la corretta applicazione del dettato normativo di cui all'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973; in data 23.3.2023 il CNA dava riscontro negativo per intervenuta prescrizione.

Il ricorrente afferma di aver titolo al riconoscimento del diritto all'applicazione dell'art. 54 T.U. nella misura individuata dalle Sezioni Riunite, con sentenze n. 1 QM/2021 e n. 12 QM/2021, che ha sancito il principio di diritto sull'*an debeatur*, affermando il diritto del militare, che alla data del 31.12.1995 non aveva maturato 18 anni di servizio, e il cui trattamento pensionistico è stato calcolato con il sistema misto, al ricalcolo

con l'applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sull'effettivo numero di anni maturati al 31.12.1995.

Con comparsa di costituzione, trasmessa in data 14 luglio 2023, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri CNA - Centro Nazionale Amministrativo Servizio Trattamento Economico rappresenta che, tenuto conto di quanto disposto dalle Sentenze n. 1/2021/SR/QM e n. 12/2021/QM delle Sezioni Riunite della Corte dei conti attinenti all'attribuzione ed al ricalcolo del beneficio d'ufficio, il Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza e della Leva, ha disposto (al punto 4. della Circolare n. M_D GPREV REG2021 0088292 29-10-2021), che “ ... *nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti definitivi di pensione ordinaria e/o privilegiata (segnatamente cessati nella posizione della riserva o del congedo assoluto ante 1° gennaio 2010, data a partire dalla quale l'INPS (allora INPDAP) è subentrato nella competenza per la liquidazione delle relative pensioni), ... si potrà procedere al riesame dei relativi trattamenti solo su iniziativa di parte, fatta salva la disciplina preclusiva dettata dagli artt. 204 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue che si provvederà alla revoca in via amministrativa del provvedimento di pensione definitivo, unicamente in ipotesi di domanda proposta entro i tre anni dalla comunicazione dello stesso, come previsto, a pena di decadenza, dall'art. 205, comma 3, del D.P.R. n. 1092/1973*”.

Afferma che, poichè il decreto di pensione normale n. 589 del 26.09.2008 è stato notificato al ricorrente dal Centro Nazionale Amministrativo il 07.04.2010, e che la richiesta di riliquidazione è stata notificata in data 21.03.2023 senza alcun precedente atto interruttivo, il

Centro Nazionale Amministrativo ha rilevato l'intervenuta decadenza triennale e pertanto la mancanza dei presupposti per la riliquidazione del trattamento pensionistico.

Evidenzia che la correttezza dell'orientamento seguito dal Centro nell'applicazione della richiamata circolare è stata confermata dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva in riscontro a specifico quesito proposto su caso analogo.

Eccepisce l'insussistenza nel merito dei presupposti per l'accoglimento della domanda per il ricalcolo della pensione nonché delle pretese differenze pensionistiche, chiedendone il rigetto, con condanna di controparte al pagamento di spese ed onorari; in via subordinata, in ipotesi di accoglimento delle domande formulate dal ricorrente, chiede l'applicazione della prescrizione quinquennale per i ratei di pensione precedentemente maturati.

Con memoria di costituzione in data 19 novembre 2023 la difesa dell'INPS ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese, osservando che l'Inps Pensioni Fondi Alternativi all'Ago di Sassari è ordinatore secondario di spesa in forza di subentro all'ex Inpdap per le pensioni del personale del Ministero della Difesa cessato prima del 01.01.2010.

Ha rappresentato, inoltre, che il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con Pec 968943DW-N-23-03-2023-4-1PND, notificata al ricorrente e per conoscenza all'Inps di Sassari in data 29.03.2023, ha comunicato che il Ministero della Difesa, in merito alla possibilità di riesame dei provvedimenti di pensione già emessi, ha previsto la procedibilità solo su iniziativa di parte, previa valutazione della tempestività dell'istanza e fatta salva la disciplina preclusiva, dettata dagli

artt.204 e ss. del DPR n.1092/73, unicamente in ipotesi di domanda proposta entro i tre anni dalla comunicazione dello stesso, come previsto, a pena di decadenza, dall'art.205, comma 3, del DPR n.1092/73.

Con note d'udienza del 21 novembre 2023, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rappresentando che quanto eccepito dall'Amministrazione militare è destituito di qualsiasi fondamento giuridico, in quanto il diritto a pensione è imprescrittibile, essendo soggetti a prescrizione solo i singoli ratei pensionistici scaduti antecedentemente al quinquennio precedente l'istanza di ricalcolo della pensione.

All'udienza del 30 novembre 2023 l'avv. Pettinau ha confermato il contenuto delle memorie da ultimo depositate; l'avv. Sotgia ha insistito per il rigetto del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sul diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 2,44%, nell'ipotesi in cui il ricorrente abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile, sia destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. "misto" e sia stato collocato a riposo quando era in possesso di più di 20 anni di servizio utile.

Il ricorso può trovare accoglimento.

Preliminarmente deve affermarsi che non sussiste, nel caso all'esame,

la causa di decadenza eccepita dall'Amministrazione, ai sensi degli artt. 204 e 205, comma 3, del d.P.R. n. 1092/73.

Il citato art. 203 prevede che il provvedimento definitivo del trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso. Ai sensi dell'art. 205 la revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a richiesta dell'interessato. In quest'ultimo caso, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza nel termine di tre anni che, nei casi previsti dall'art. 204 lett. a) e b), decorre dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato. A sua volta l'art. 204, lett. a) e b), dispone che la revoca o la modifica può avere luogo quando: *“a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità”*.

In merito va richiamata la sentenza n. 15/2011/QM del 21/11/2011 delle Sezioni riunite di questa Corte, che, nell'esaminare tale questione per la pensionistica di guerra, hanno preso in esame, incidentalmente, ma in modo approfondito, la disciplina vigente per la pensionistica ordinaria, precisando che la normativa speciale, di cui agli artt. 203 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973, indubbiamente ispirata ad un *favor* nei confronti del pensionato, delinea un insieme compiuto e chiuso dei casi nei quali il provvedimento pensionistico può essere annullato d'ufficio (essendo l'uso del termine *“revoca”* chiaramente improprio), dovendosi ritenere che al di fuori di essi non sia consentita alcuna altra forma di autotutela.

Detta pronuncia delle Sezioni Riunite si pone in linea con il prevalente orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale l'annullamento totale o parziale dei provvedimenti definitivi di quiescenza può ritenersi consentito all'Amministrazione soltanto nelle ipotesi ed alle condizioni espressamente previste dall'art. 203 del D.P.R. n. 1092 del 1973, rimanendo quindi preclusa tale possibilità in presenza di un errore di diritto (cfr. tra le altre, Sezione Prima Centrale Appello, sentenza n. 389/2017; Sez. Giur. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 129/2001; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 2149 del 19/2002), risultando, per contro, possibile apportare modifiche migliorative al trattamento pensionistico, potendo l'Amministrazione emendare i provvedimenti dai precedenti errori, senza però ridurre il trattamento pensionistico in atto attribuito, con preclusione della ripetizione delle maggiori somme eventualmente percepite dal pensionato (cfr. Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 215/2016).

La fattispecie *de quo* esula dalle ipotesi contemplate, tassativamente, dall'art. 204 perché la domanda proposta dal ricorrente non riguarda la correzione di un errore di fatto o materiale nel calcolo della pensione, ma la questione di diritto relativa al diritto del ricorrente di ottenere la riliquidazione della pensione ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 1092/73 sulla base di principi giurisprudenziali affermati dalla giurisprudenza di questa Corte. (cfr. *ex multis*, Corte dei conti, Sezione giur. Toscana n. 516/2019, Sezione giur. Puglia n. 605/2022, Sezione giur. Sicilia n. 282/2023).

Nel merito, la questione oggetto dell'odierno giudizio deve essere decisa sulla base dei seguenti principi di diritto enunciati dalle Sezioni Riunite con sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021: a) la “*quota*

retributiva“ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, coefficiente da individuarsi, sulla base dei principi esposti, nel 2,44% annuo; b) il secondo quesito ... tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa.

Le Sezioni Riunite hanno affermato che la difficoltà maggiore ... risiede nell’esaminare un sistema giuridico in sé compiuto - quello del d.P.R. n. 1092 del 1973 - alla luce di una normativa sopravvenuta - quella della legge n. 335 del 1995 - che risponde a principi ispirati da una politica previdenziale che poggia su presupposti assai diversi rispetto al precedente regime. Il d.P.R. n. 1092 del 1973 ... va a distinguere tra le anzianità che sono necessarie per la maturazione appunto del diritto rispetto a quelle che invece determinano le modalità di liquidazione del trattamento di quiescenza. ... La legge 335 del 1995 ... ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la tutela prevista dall’articolo 38 della Costituzione, ... e ha introdotto tre fasce o sistemi pensionistici per i dipendenti pubblici, prevedendo ... c) per i dipendenti statali che alla data del 31 dicembre 1995 avessero avuto meno di 18 anni, il cd “sistema “misto”.

Secondo le Sezioni Riunite, essendo impossibile scorgere una forma di abrogazione espressa o implicita della normativa precedente, è necessario

mantenere, attraverso l'interpretazione, una forma di equilibrio costituzionalmente orientato tra le due normative.

Le Sezioni Riunite osservano che *l'art. 54, ai commi n. 1 e n. 2, stabilisce indubitabilmente per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello stabilito per il personale civile disciplinato all'art. 44 del medesimo testo unico, ... chiarendo che l'art. 44 del DPR n. 1092/1973, essendo inserito nel Capo I ("Personale civile"), del Titolo III ("Trattamento di quiescenza normale") del richiamato T.U., è destinato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile e non rappresenta una "norma di sistema"; nei confronti del personale militare, invece, opera la speciale disciplina contenuta nel successivo Capo II ("Personale militare") ...*

Conseguentemente, *dal combinato disposto degli artt. 52 e 54 ... appare evidente che il legislatore abbia inteso subordinare l'accesso dei militari al trattamento normale di quiescenza al possesso di determinati requisiti minimi di anzianità (utile e/o effettiva), individuati in rapporto alle diverse cause di cessazione dal servizio, individuando un coefficiente di progressione lineare pari al 2,20%. Infatti ... la disaggregazione del periodo di quaranta anni previsto per raggiungere il coefficiente massimo dell'80%, espressamente previsto dal legislatore (art. 54, comma 7), determina l'attribuzione del coefficiente del 44% al primo segmento ventennale determinato dall'ovvio calcolo "2,20% all'anno*20anni=44%".*

Pertanto, *l'applicazione tout court dell'art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l'applicazione dell'aliquota fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritte*

a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa ...

Le Sezioni Riunite evidenziano che la ratio legis del legislatore del 1995 si poggia sul concetto in ordine al quale il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo è destinato ad avvenire in modo graduale, segnato dallo “spartiacque”, individuato nella quota di 18 anni, che indica il periodo di contribuzione posseduta o meno dai soggetti alla data del 31 dicembre 1995.

Per quanto concerne la definizione in concreto dell'aliquota di rendimento applicabile, le Sezioni Riunite ritengono che per individuare la regola in concreto applicabile ... alla quota di servizio da assoggettare al sistema retributivo nel nuovo sistema misto introdotto dalla legge 335/95, sembrerebbe corretto l'approdo secondo cui a ogni anno, dal primo al diciottesimo meno un giorno, debba essere applicato il coefficiente del 2,20%, poiché frutto del rapporto tra l'aliquota che si matura al ventesimo anno di servizio ... e venti anni ($44/20=2,20$). Osservano, tuttavia, che il sistema misto introdotto dalla legge n. 335/1995 impone, però, una ulteriore riflessione, data dal fatto che tale regime trova applicazione a chi, alla fine del 1995, non aveva maturato almeno 18 anni di servizio.

Il Collegio delle SS.RR. rileva che il legislatore del 1973 ... aveva scomposto, in due segmenti uguali ma disomogenei, il percorso ideale secondo il quale l'aliquota massima di rendimento dell'80% si raggiungeva in 40 anni, attribuendo al primo segmento ventennale ... una valorizzazione superiore alla metà di quella totale, cioè il 44%, ... in ragione del fatto che i 20 anni di servizio erano rilevanti, in quel sistema, per il collocamento a

riposo ... Con l'intervento del legislatore del 1995, i 20 anni di servizio non hanno più, però, alcuno specifico significato, sicché, per evitare che, sempre nel totale silenzio del legislatore, l'adattamento fra i due sistemi succedutisi nel tempo generi effetti disarmonici o addirittura contraddittori, appare necessario valorizzare il solo spartiacque al quale ... è possibile riconoscere, in termini generali, rilevanza sotto il profilo normativo, vale a dire quell'anzianità di 18 anni che la stessa legge 335/1995 ha individuato per tenere distinti, appunto, il sistema retributivo e quello contributivo.

Infatti, il coefficiente del 2,20% ... è solo in astratto corretto ... in quanto incorpora l'anomalia di essere ricavato ponendo a denominatore un numero di anni (20) diverso da quelli ai quali lo stesso potrà essere applicato (al massimo 18 meno un giorno), visto che il sistema misto si applica solo a chi, alla fine del 1995, aveva 18 anni meno un giorno di servizio. Dalla disciplina del 1995 va, quindi, ricavato il correttivo, mettendo a denominatore il numero di anni che la legge 335/1995 fissa per essere assoggettati al sistema misto, vale a dire 18 anni meno un giorno. Così ritenendo il coefficiente sarà, dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cioè $44/17,997 = 2,445$ per ogni anno.

La domanda va dunque accolta statuendo che il ricorrente ha diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, del coefficiente di rendimento del 2,44%.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell'accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l'importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di

ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

Merita, tuttavia, accoglimento la richiesta, formulata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri CNA - Centro Nazionale Amministrativo Servizio Trattamento Economico, di fare salvi gli effetti della prescrizione quinquennale sui ratei di pensione non riscossi. Vanno, pertanto, dichiarati prescritti i ratei pensionistici scaduti antecedentemente al quinquennio precedente l'istanza di ricalcolo della pensione con attribuzione dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 e di corresponsione degli arretrati (20 marzo 2023).

Le spese, che seguono la soccombenza, sono da addebitarsi esclusivamente al Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri CNA - Centro Nazionale Amministrativo Servizio Trattamento Economico, in ragione del fatto che, per le pensioni del personale del Ministero della Difesa cessato prima del 01.01.2010, l'Inps di Sassari è ordinatore secondario di spesa, e, nel caso *de quo*, non ha assunto alcun ruolo nel mancato ricalcolo della pensione del ricorrente ai sensi della richiamata normativa.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell'aliquota di rendimento del 2,44%.

Dichiara prescritti i ratei pensionistici scaduti antecedentemente al quinquennio precedente l'istanza di ricalcolo della pensione e di

corresponsione degli arretrati.

Sugli arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per gli interessi, calcolati con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e sino al pagamento.

Condanna il Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri CNA - Centro Nazionale Amministrativo Servizio Trattamento Economico, al pagamento delle spese, che si liquidano in euro mille.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, in data 30 novembre 2023.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d'Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 19/01/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)